



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

Albo comunale delle associazioni e del volontariato Regolamento per l'istituzione e la tenuta

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Olgiate Olona favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia, come sancito dal titolo VI, capo III, art. 73 e titolo VII, capo II, articoli 78, 79, 82 e 83 dello Statuto comunale.
2. Il Comune di Olgiate Olona riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte della Pubblica Amministrazione, di forme di sostegno economico, di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 (contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici) a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione italiana.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

1. È istituito, pertanto, ai sensi del e titolo VII, capo II, articolo 79, comma 1 dello Statuto comunale l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Olgiate Olona.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili a:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento agli articoli 32 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.



4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.
5. L'iscrizione all'Albo comunale è preferenziale per fruire di benefici connessi.

Art. 3 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - **Impegno civile:** tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della pace e della solidarietà;
 - **Volontariato sociale:** assistenza sociale, sviluppo economico e del lavoro, diffusione dell'Istruzione, promozione e tutela della salute;
 - **Spettacolo e cultura:** educazione permanente, promozione culturale, recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - **Sport e tempo libero:** promozione e animazione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero;
 - **Ambiente:** recupero, tutela, valorizzazione del patrimonio naturalistico e delle risorse ambientali e paesaggistiche, protezione civile, promozione del turismo.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. È possibile essere iscritti a più sezioni contemporaneamente, in base alla finalità perseguita dall'associazione stessa.
3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura.

Art. 4. – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base al D.Lgs. n. 117/2017, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Olona in almeno uno degli ambiti indicati nell'art. 3;
 - b) essere svincolata da qualsiasi società segreta, movimento e partito politico, sindacato dei lavoratori e organismo di rappresentanza di categorie economiche;
 - c) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
 - elettività democratica della struttura.



Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata per mezzo posta elettronica, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, con codice fiscale;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - l'attività o le attività per le quali l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
 - numero di soci o aderenti.

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - c) elenco dei membri del consiglio direttivo e relative cariche;
 - d) eventuale copia del certificato d'iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva valido alla data di presentazione della domanda per le associazioni che richiedono iscrizione alla sezione "sport e tempo libero".

Art. 6 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le Associazioni di nuova costituzione e quelle già operanti sul territorio che ancora non facessero parte dell'Albo possono far pervenire alle sedi preposte la domanda di iscrizione con gli allegati necessari.

3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti; l'eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato per iscritto all'Associazione.

4. Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale



1. L'Albo è soggetto a revisione annuale. Le Associazioni sono tenute a mantenere aggiornati i dati dichiarati in sede di iscrizione, e a provvedere in modo tempestivo al loro aggiornamento qualora necessario.
2. La rettifica e l'aggiornamento dell'Albo, previo accertamento dei nuovi requisiti comunicati, è disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con Determinazione del responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura.
3. Il Settore Pubblica Istruzione - Cultura provvede d'ufficio, con cadenza quinquennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento di determinazione del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) scioglimento dell'Associazione;
 - c) svolgimento di attività contrarie alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente e comunque entro 30 giorni notificato per iscritto all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione delle convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono:
 - a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi, se istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste nell'utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario, secondo quanto disciplinato nella Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/21 e allegati.



3. Il patrocinio viene concesso a titolo non oneroso.

Art. 10 – Concessione di patrocinio e contributi comunali

1. L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per accedere alla concessione del patrocinio nonché di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. In merito all'erogazione del patrocinio e dei contributi di cui al precedente comma 1, le Associazioni sono invitate a fare riferimento alle Delibere della Giunta Comunale n. 212 del 14/12/17, n. 41 e 42 del 08/03/18, nonché alla Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/21 e allegati.
3. L'Amministrazione esercita il controllo sull'effettivo svolgimento del programma/manifestazione per cui è stato richiesto il contributo, sulla base di esibizione delle ricevute di pagamento delle spese relative.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso il Settore Pubblica Istruzione - Cultura, è pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti" per la libera consultazione.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
 3. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., Regolamento Europeo 2016/679).
 4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Olgiate Olona www.comuneolgiateolona.it
-